



DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (R.I.T.A.)

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del fondo pensione e in data 8 febbraio 2018 la Covip ha emanato la Circolare n.888 del 2018, dove ha chiarito gli aspetti regolamentari e operativi utili per adeguare i documenti del fondo pensione.

Requisiti di accesso alla “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. L'aderente, che abbia **cessato l'attività lavorativa** e abbia maturato almeno **20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza** e **5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un **anticipo massimo di cinque anni** rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

2. L'aderente, che abbia **cessato l'attività lavorativa**, sia rimasto successivamente **inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** e abbia maturato **5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un **anticipo massimo di 10 anni** rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la **revoca**; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Importo erogabile in “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. L'aderente può richiedere parzialmente o integralmente l'importo accantonato sotto forma di RITA.
2. L'importo richiesto sarà dilazionato in rate con periodicità trimestrale fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.



Nel caso di scelta di una RITA PARZIALE, nel rispetto dei principi di economicità gestionale, il Fondo ha fissato i seguenti limiti percentuali e di importo:

a1) **limiti minimi**: la percentuale di montante destinabile a RITA PARZIALE non può essere inferiore al 5% ed in ogni caso la domanda non potrà essere accolta qualora per effetto della conversione del montante prescelto in rendita risulti una rata trimestrale inferiore ad € 100,00;

a2) **limiti massimi**: la percentuale massima destinabile a RITA PARZIALE è del 95%, ed in ogni caso l'importo residuo della posizione non potrà essere inferiore ad € 1.000,00. Nel caso di RITA TOTALE non sussistono limiti minimi relativamente all'ammontare della rata.

L'importo non ancora erogato continuerà ad essere investito nel comparto assicurativo.

Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, nonché anticipazioni o riscatto.

Modalità di richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. La richiesta di RITA dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito internet [nella sezione modulistica](#) o presso la sede del Fondo.

2. Il modulo dovrà essere inviato a mezzo posta in originale, debitamente sottoscritto dal richiedente, mentre potrà essere presentata copia conforme all'originale di tutta la documentazione allegata.

3. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prima rata di RITA entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione del riscatto avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 180 giorni è interrotto e decorre nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

5. Fermo restando il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre per quanto possibile le tempistiche di liquidazione.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di RITA, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:



a) **in caso di interruzione del rapporto di lavoro** nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, occorre presentare un estratto conto INPS attestante il requisito dei 20 anni di contribuzione nel sistema obbligatorio e la copia di un documento di identità dell'iscritto.

b) **in caso di inoccupazione per 24 mesi** nei 10 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, andrà allegato (in originale) il certificato del centro per l'impiego con l'attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse e la copia di un documento di identità dell'iscritto.

Nel caso in cui l'aderente intendesse revocare la RITA, la revoca dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito internet o presso la sede del Fondo e dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità dell'iscritto.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere la prestazione.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. n. 124/1993).

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 252/2005.

Trattamento fiscale

La Rita gode di un regime fiscale particolarmente agevolato. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte



eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Tale tassazione agevolata, si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007. L'aliquota di tassazione segue lo stesso principio già previsto dall'art.11, comma 6 del DLgs. 252/2005 per le prestazioni in forma di capitale o rendita. Per questa ragione la RITA è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa soprattutto per coloro che sono iscritti in data antecedente al 2007.

Nel caso della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.), la normativa specifica prevede inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

L'importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali oltre che delle spese in cifra fissa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione pari ad euro 5,00 per ogni rata erogata.